



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2010

Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote
di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi estratti in terraferma e in mare

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge cerca di livellare la normativa italiana in materia di canoni per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi a quelle previste nella maggior parte dei Paesi produttori di idrocarburi.

Le *royalties* dovute dai titolari di concessioni risultano essere, infatti, per l'Italia tra le più basse al mondo, senza che ciò si tramuti in un vero vantaggio, in termini di prezzo e di servizi, per il consumatore finale.

Il legislatore italiano ha infatti inteso disciplinare, con il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, i versamenti dovuti dalle società concedenti sul valore delle loro produzioni, nell'ordine del 7 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, ad eccezione di quelli estratti in mare per i quali si applica un'aliquota ridotta al 4 per cento.

Royalties dunque marginali se paragonate a quelle di Stati come il Venezuela (85 per cento), Libia (85 per cento), Russia (80 per cento) oppure, per restare all'interno dell'Unione europea a quelle della Gran Bretagna (50 per cento).

Nel merito l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio, siano essi prodotti su terraferma o in mare, siano elevati al valore del 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.

L'articolo 2 stabilisce invece le quote di competenza delle regioni e dei comuni interessati dall'attività estrattiva, modificando l'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996.

Nel complesso, quindi, si prevede che, a decorrere dal secondo semestre dell'anno

2010, le nuove *royalties* vengano destinate per il 60 per cento alla regione sul cui territorio o acque territoriali, ricade l'impianto estrattivo, per il 30 per cento ai comuni interessati e per il restante 10 per cento allo Stato centrale.

In aggiunta a tali disposizioni, in ragione del federalismo fiscale, viene stabilito, al comma 2 del predetto articolo 20, che alle regioni rientranti nell'obiettivo convergenza di cui al regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, venga corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 10 per cento destinata allo Stato.

L'articolo 3 infine sancisce l'introduzione di una nuova forma di perequazione fiscale, tributaria e contributiva, su base regionale. Viene infatti ad essere stabilito l'obbligo, da parte delle aziende produttrici, di dover corrispondere tutti gli oneri tributari previsti dalla legge italiana alla regione nella quale sono installati gli impianti produttivi.

Occorre infatti ricordare che molte delle multinazionali produttrici di idrocarburi, a fronte di un costante svilimento del patrimonio ambientale e culturale delle zone del Mezzogiorno, continuano a pagare le tasse nella regione dove hanno sede legale.

In tal modo si procura un ingiustificato danno ad alcune regioni, soprattutto del Mezzogiorno, le quali continuamente vedono deturpato il proprio territorio senza poter beneficiare di un susseguente aumento dei servizi offerti.

Grazie a tali misure si giunge così ad un maggiore recupero di risorse finanziarie che, distribuito principalmente alle regioni garantisce una maggiore possibilità di garantire servizi efficienti e di qualità elevata.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi)

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma ed in mare, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 2010, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 40 per cento.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996 in materia di destinazione delle aliquote alle regioni)

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - *(Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario)*. - 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2011, per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma o in tutto o in prevalenza nel sottofondo del mare territoriale, il valore dell'aliquota corrisposta è destinata per il 60 per cento alla regione sul cui territorio o acque territoriali ricade l'impianto estrattivo, per il 30 per cento ai comuni interessati e per il restante 10 per cento allo Stato centrale. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, alle regioni individuate nell'am-

bito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 10 per cento destinata allo Stato.

3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni o di giacimenti antistanti la costa di più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 30 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo».

Art. 3.

(Pagamento degli oneri fiscali, tributari e contributivi)

1. A decorrere dall'anno 2011, le aziende che ottengano la concessione all'avvio di impianti di coltivazione e produzione di idrocarburi, sono tenute al pagamento degli oneri fiscali, tributari e contributivi previsti dalla legge nella regione dove sono installati i predetti impianti.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.